

CONVENZIONE

TRA

**IL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
(MISE)**

E

**ACCREDIA
L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO**

L'anno 2022, nel mese di giugno

TRA

l'avv. Loredana Gulino, nata a Augusta (SR) il 15 ottobre 1962, Direttore Generale della Direzione Generale per il Mercato, la Concorrenza, la Tutela del Consumatore e la Normativa Tecnica, che interviene in nome e per conto del Ministero dello Sviluppo Economico (successivamente denominato per brevità MiSE - DGMCCNT) con Sede in Roma, Via Sallustiana n. 53;

la dott.ssa Eva Spina, nata a Cosenza (CS) il 15 aprile 1969, Direttore Generale della Direzione Generale per le Tecnologie delle Comunicazioni e la Sicurezza Informatica - Istituto Superiore delle Comunicazioni e delle Tecnologie dell'Informazione, che interviene in nome e per conto del Ministero dello Sviluppo Economico (successivamente denominato per brevità MiSE - DGTCSI-ISCTI) con Sede in Roma, Viale America n. 201;

E

il prof. Massimo De Felice, nato a Roma (RM), il 4 ottobre 1953, che interviene in qualità di Presidente e Legale Rappresentante di ACCREDIA, l'Ente Italiano di Accreditamento (successivamente denominato ACCREDIA) con Sede Legale in Roma, Via Guglielmo Saliceto n. 7/9;

di seguito definite anche come "le Parti";

PREMESSO CHE

- il Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 ha posto norme in materia di accreditamento e di vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e ha abrogato il Regolamento (CEE) n. 339/93;
- il citato Regolamento ha stabilito al n. 15 dei *consideranda* che "lo scopo dell'accREDITAMENTO è attestare in modo autorevole la competenza di un Organismo ad eseguire attività di valutazione della conformità" e che "gli Stati Membri non dovrebbero mantenere più di un Organismo Nazionale di AccredITAMENTO e dovrebbero garantire che tale Organismo sia organizzato in modo da salvaguardare l'obiettività e l'imparzialità delle sue attività";
- la Decisione n. 768/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008, si riferisce ad un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti ed abroga la Decisione 93/465/CEE;
- la Legge 23 luglio 2009, n. 99, recante disposizioni in materia di sviluppo e internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia;
- l'art. 4, comma 1, della Legge n. 99 citata per assicurare la pronta applicazione del Capo II del Regolamento (CE) n. 765/2008, ha disposto che "*il Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con i Ministri interessati, deve provvedere alla adozione delle prescrizioni relative alla organizzazione ed al funzionamento dell'unico Organismo Nazionale autorizzato a svolgere attività di AccredITAMENTO*";
- l'art. 4, comma 4, della citata Legge n. 99, ha stabilito che "*dall'attuazione delle disposizioni del medesimo articolo 4 non devono derivare nuovi o maggiori oneri né minori entrate a carico della finanza pubblica*" e che "*i Ministeri interessati devono provvedere a tale attuazione con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente*";
- il Ministero dello Sviluppo Economico di concerto con i Ministeri dell'Interno, delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, delle Infrastrutture e dei Trasporti, del Lavoro e delle Politiche Sociali, della Salute, dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, della Difesa, ha emanato in data 22 dicembre 2009 un Decreto Interministeriale per disciplinare l'organizzazione ed il funzionamento dell'unico Organismo Nazionale, nonché la definizione dei criteri per la fissazione di tariffe di accreditamento e le modalità di controllo dell'Organismo da parte dei Ministeri interessati;
- i Ministeri sopra citati, in data 22 dicembre 2009, hanno, altresì, emanato un Decreto Interministeriale per designare ACCREDIA, Associazione senza scopo di lucro dotata di personalità giuridica di diritto privato, quale Organismo Nazionale Italiano di AccredITAMENTO, ai sensi dell'art. 4, comma 2 della Legge 23 luglio 2009, n. 99.

PREMESSO ALTRESÌ CHE

- ACCREDIA svolge attività di accreditamento di Organismi che effettuano valutazioni di conformità e può svolgere tale attività anche nei settori riservati ad attività delle Pubbliche Amministrazioni, secondo le disposizioni legislative e regolamentari in materia, sulla base di specifici mandati e su formale iniziativa delle Amministrazioni competenti;
- ACCREDIA, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del citato Decreto di prescrizioni 22 dicembre 2009 si è dotata di strumenti organizzativi che consentono adeguata partecipazione alle attività di accreditamento da parte dei predetti Ministeri;
- ACCREDIA svolge tale attività sulla base dei criteri tecnici e scientifici, in conformità alle norme emanate a livello internazionale, europeo e nazionale da ISO/IEC, CEN/CENELEC, UNI/CEI, nel rispetto dei principi di indipendenza, imparzialità e competenza tecnica;
- ACCREDIA, ai sensi del proprio Statuto e del Regolamento Generale di Applicazione dello Statuto medesimo, ha tra gli altri compiti quelli di:
 - verificare che i Soggetti che svolgono attività di valutazione di conformità, possiedano i requisiti prescritti e di vigilare sul mantenimento di tali requisiti nel tempo;
 - operare in ambito volontario e, su incarico e sotto il controllo della Pubblica Amministrazione, svolgere compiti di accreditamento, qualificazione, controllo e sorveglianza negli ambiti di competenza pubblica, sulla base di specifici incarichi formali, anche mediante Convenzioni, che ne fissano limiti e condizioni;
- ACCREDIA ha costituito e reso operativo il Comitato di Accreditamento che si articola in un Comitato per l'Attività di Accreditamento, in Comitati e SottoComitati Settoriali. Nel rispetto del principio della competenza tecnica, ai sensi dell'art. 18 dello Statuto e degli artt. 12 e 13 del Regolamento Generale di Applicazione dello Statuto medesimo;
- i Comitati Settoriali di Accreditamento decidono, nelle aree di rispettiva competenza, in materia di concessione, mantenimento, estensione, rinnovo, riduzione, sospensione e revoca degli accreditamenti. I SottoComitati Settoriali di Accreditamento hanno il compito di predisporre una decisione da sottoporre per la delibera definitiva ai Comitati Settoriali di Accreditamento (CSA) di riferimento;
- ACCREDIA ha dimostrato, nell'esercizio ed applicazione delle precedenti Convenzioni risalenti al 2011, che con la presente si vanno a rinnovare, di soddisfare le prescrizioni emesse con il citato Decreto del 22 dicembre 2009;

- è stato affidato, con Decreto del 22 dicembre 2009, al Ministero dello Sviluppo Economico, il compito di svolgere controlli regolari sulla Struttura e sulle attività svolte da ACCREDIA e che, per rendere più efficace tale esercizio di controllo, è stata istituita presso l'Autorità nazionale per l'accreditamento una Commissione Interministeriale di Sorveglianza, che svolge tale compito, ai sensi dell'art. 6 del citato Decreto del 22 dicembre 2009;
- si ritiene opportuno rinnovare l'ultima Convenzione di durata triennale stipulata tra il MiSE - Direzioni DGMCCNT e DGTCSI-ISCTI - e ACCREDIA in data 5 luglio 2019, inclusiva dell'Addendum stipulato tra il MiSE - DGMCCNT - e ACCREDIA il 26 settembre 2017, al fine di gestire gli Accreditamenti finalizzati alle abilitazioni ministeriali degli Organismi che operano con riferimento al D.P.R. n. 462/2001;
- l'articolo 7, comma 1, lettera z) del D.P.C.M. n. 149/2021 recante il *Regolamento di organizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico* e il Decreto Ministeriale 29 novembre 2021 che individua i compiti e le funzioni degli Uffici dirigenziali del Ministero stesso, stabiliscono che la Divisione IV della DGTCSI-ISCTI svolge, tra l'altro, l'attività di Organismo Notificato ai sensi del Decreto Legislativo del 22 giugno 2016, n. 128 e ai sensi della vigente Direttiva 2014/53/UE "RED" del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 *concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri relative alla messa a disposizione sul mercato di apparecchiature radio e che abroga la Direttiva 1999/5/CE*.

**TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO E SPECIFICATO,
LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:**

**ART. 1
PREMESSE E ALLEGATI**

1. Le premesse, nonché i riferimenti ivi contenuti allo Statuto ed al Regolamento Generale di Applicazione dello Statuto di ACCREDIA, formano parte integrante e sostanziale del presente Atto e si intendono espressamente ed integralmente richiamate e riportate nel presente articolo.

**ART. 2
OGGETTO DELLA CONVENZIONE**

1. La Convenzione ha per oggetto, così come previsto e stabilito dall'art. 8 del Decreto del 22 dicembre 2009, la definizione dei rapporti di collaborazione tra il MiSE e ACCREDIA.

2. La collaborazione è finalizzata a:

- garantire il buon funzionamento del Sistema di accreditamento nei settori di competenza del MiSE;
- organizzare e razionalizzare le attività di accreditamento in tali settori, in coerenza con i principi della qualità, della sicurezza, della salute, della tutela ambientale e della protezione dei consumatori;
- sviluppare le attività di valutazione e di controllo degli Organismi di Valutazione della Conformità nel rispetto di quanto stabilito dalla normativa nazionale, europea ed internazionale nonché delle competenze del MiSE;
- far sì che ACCREDIA contribuisca ad implementare l'attività delle PPAAs per la sorveglianza sul mercato, sia direttamente sugli Organismi di Valutazione della Conformità, sia indirettamente favorendo la circolazione dei prodotti conformi ai requisiti che offrano un elevato grado di protezione degli interessi pubblici.

ART. 3

OGGETTO DELL'ATTIVITÀ DI ACCREDITAMENTO

1. Il MiSE affida ad ACCREDIA il compito di rilasciare accreditamenti, in conformità alle norme UNI CEI EN ISO/IEC 17020, 17021, 17025, 17024, 17065 e alle Guide Europee di riferimento, ove applicabili, per gli Organismi incaricati di svolgere attività di Valutazione della Conformità ai requisiti essenziali delle seguenti Direttive/Legislazione nazionale per il MiSE - DGMCCNT:

- Direttiva 2009/48/CE - Sicurezza giocattoli;
- Direttiva 2014/32/UE - MID - Strumenti di misura;
- Direttiva 1992/42/CE - Caldaie ad acqua calda così come modificata dal Regolamento (UE) n. 813/2013 recante modalità di applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile degli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente e degli apparecchi di riscaldamento misti;
- Direttiva 2014/68/UE - PED - Attrezzature a pressione;
- Direttiva 2014/34/UE - ATEX - Apparecchi e sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva;
- Direttiva 2014/31/UE NAWID - Strumenti per pesare a funzionamento non automatico;

e nell'ambito della legislazione nazionale per gli Organismi di Ispezione di tipo "A" incaricati di svolgere attività di Ispezione ai sensi del DPR 462/01, che effettuano verifiche periodiche e straordinarie dei seguenti impianti:

- installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche;
- impianti di messa a terra di impianti alimentati fino a 1000 V;
- impianti di messa a terra di impianti alimentati con tensione oltre 1000 V;

- impianti elettrici collocati in luoghi di lavoro con pericolo di esplosione.

Nonché delle seguenti Direttive per il MiSE – DGTCSI-ISCTI:

- Direttiva 2014/53/UE RED - Apparecchiature Radio;
- Direttiva 2014/30/UE - EMC - Compatibilità elettromagnetica, gestita di concerto dalle Direzioni MiSE DGTCSI-ISCTI e DGMCCNT.

Per tutte le predette Direttive/Legislazione nazionale si intendono considerate anche le successive modifiche ed integrazioni.

2. In base a quanto stabilito con la presente Convenzione, l'accreditamento rilasciato da ACCREDIA costituisce pre-requisito obbligatorio per il rilascio dell'autorizzazione e ove applicabile conseguente notifica alla Commissione Europea, da parte del MiSE.

3. Ulteriori indicazioni tecniche, incluse variazioni delle modalità di verifica di cui al successivo art. 4, potranno essere concordate direttamente tra ACCREDIA e il MiSE, in particolare per tenere conto dell'evoluzione del quadro normativo di riferimento, garantire l'efficacia delle attività di verifica, favorire il necessario raccordo con le attività di sorveglianza del mercato e contenere gli oneri finanziari dell'accreditamento.

4. Nello svolgimento dell'attività di accreditamento disciplinata dalla presente Convenzione, ACCREDIA si impegna ad operare nel pieno rispetto dei principi di indipendenza, imparzialità e competenza tecnica.

5. ACCREDIA prende atto che il MiSE – DGTCSI-ISCTI, in applicazione al principio del contenimento della spesa pubblica per le Amministrazioni dello Stato, per l'Istituto Superiore delle Comunicazioni e delle Tecnologie dell'Informazioni (ISCTI), quale Organismo Notificato ai sensi della Direttiva 2014/53/UE RED, ricorrerà alla procedura prevista dall'articolo 5, comma 2, del Regolamento CE n. 765/2008 a cura del MiSE medesimo. Pertanto quanto previsto al comma 2 del presente articolo, non troverà applicazione per l'ISCTI quale ON interno al MiSE.

ART. 4

PROCEDURE DI ACCREDITAMENTO

1. ACCREDIA rilascia i Certificati di accreditamento in conformità al disposto del precedente art. 3.

2. Per ciascun accreditamento rilasciato, ACCREDIA svolgerà le seguenti attività:

- esame documentale con redazione del relativo rapporto;
- verifica presso la sede dell'Organismo, in base a quanto definito nel Regolamento ACCREDIA RG-01, con redazione del relativo rapporto;
- verifiche in accompagnamento, con eventuale campionamento, in base a quanto definito nel Regolamento ACCREDIA RG-01, con redazione dei relativi rapporti;

- visite di sorveglianza con cadenza annuale, con eventuale campionamento, in base a quanto definito nel Regolamento di ACCREDIA RG-01.

3. Per quanto non espressamente indicato nella presente Convenzione, ACCREDIA applicherà le norme tecniche UNI CEI EN ISO/IEC pertinenti, i documenti EA, IAF, ILAC, nonché i propri Regolamenti nelle più recenti revisioni applicabili.

4. I Certificati di accreditamento hanno validità quadriennale. ACCREDIA comunica periodicamente alle competenti Direzioni Generali del MiSE secondo modalità definite di comune accordo con il MiSE stesso, l'esito della propria attività attraverso la trasmissione, per estratto, delle Delibere del Comitato Settoriale di Accreditamento competente.

5. ACCREDIA provvede alla tempestiva gestione delle procedure di accreditamento al fine di consentire al MiSE l'emanazione dei provvedimenti amministrativi di competenza nei termini previsti dalla normativa vigente senza soluzione di continuità con le autorizzazioni in scadenza.

ART. 5

COMITATO SETTORIALE DI ACCREDITAMENTO

1. Ai sensi dell'art. 18 dello Statuto di ACCREDIA è stato specificamente costituito un Comitato Settoriale di Accreditamento (CSA AR), competente a deliberare la concessione, l'estensione, il rinnovo, la sospensione, la riduzione o la revoca degli accreditamenti indicati al precedente art. 3.

2. Il Comitato Settoriale di Accreditamento è presieduto da un Esperto qualificato, designato dal MiSE, Funzionario/Dirigente del Ministero stesso. Nel rispetto dello Statuto di ACCREDIA, il Consiglio Direttivo di ACCREDIA potrà inserire in tale Comitato Membri competenti in materia, su designazione del MiSE - DGMCCNT e del MiSE - DGTCSI-ISCTI. Alle sedute del Comitato potranno essere invitati altri Esperti ministeriali senza diritto di voto.

ART. 6

PERSONALE DIPENDENTE E VALUTATORI

1. Per il corretto svolgimento delle attività di valutazione disciplinate dalla presente Convenzione, ed in particolare dei compiti di esame documentale, verifiche in sede ed in accompagnamento e sorveglianza, come meglio specificate nelle procedure di accreditamento di cui al precedente art. 4, ACCREDIA impiegherà propri Ispettori, sia dipendenti, che legati da contratti di collaborazione, nel rispetto dei requisiti di cui alla norma ISO/IEC 17011.

2. Per la procedura di qualifica degli Esperti Tecnici e degli Ispettori da utilizzare per l'accREDITAMENTO degli Organismi richiedenti l'autorizzazione di cui alle Direttive/Legislazione nazionale elencate al precedente art. 3, ACCREDIA applicherà l'iter normalmente previsto. In base a tali procedure ACCREDIA potrà utilizzare, per l'attività di valutazione, Personale dipendente del MiSE DGMCCNT e DGTCSI-ISCTI e da esso autorizzato. A tali Esperti tecnici e Ispettori si applicheranno le pertinenti regole di ACCREDIA in termini di compensi e requisiti di imparzialità e competenza.

ART. 7

TARIFFE

1. Per l'attività di accREDITAMENTO oggetto della presente Convenzione, ACCREDIA applicherà il proprio Tariffario, nel rispetto delle determinazioni della Commissione Interministeriale di Sorveglianza di cui all'art. 6 del Decreto 22 dicembre 2009.

2. Per ciascuna Direttiva/Legislazione nazionale di cui all'art. 3 della presente Convenzione, ACCREDIA fornirà annualmente ai Ministeri evidenza del rispetto dei principi stabiliti dall'art. 7, comma 1, del Decreto del 22 dicembre 2009.

ART. 8

MONITORAGGIO E CONTROLLI

1. Il MiSE effettua periodicamente il monitoraggio sull'attività di ACCREDIA, attraverso il Piano di Sorveglianza approvato dalla Commissione Interministeriale di Sorveglianza di cui all'art. 6 del Decreto 22 dicembre 2009.

2. ACCREDIA si impegna a comunicare alle Direzioni generali competenti del MiSE:

- gli accREDITAMENTI rilasciati, a seguito delle Delibere del Comitato Settoriale di AccREDITAMENTO;
- le revoche, le sospensioni e le riduzioni rilasciate a seguito delle Delibere del Comitato Settoriale di AccREDITAMENTO;
- le scadenze dei Certificati di AccREDITAMENTO, per gli Organismi che non procedono al rinnovo dell'AccREDITAMENTO;
- i provvedimenti sanzionatori, corredati da adeguata motivazione;
- i reclami e le segnalazioni pervenuti in merito all'attività degli Organismi accREDITATI, riepilogati nell'ambito della Relazione Annuale sul funzionamento di ACCREDIA;
- i ricorsi presentati dagli Organismi accREDITATI, e le decisioni assunte in merito dalla Commissione d'Appello di ACCREDIA, corredate di motivazione.

ART. 9

DURATA DELLA CONVENZIONE

1. La presente Convenzione entra in vigore il giorno dell'ultima firma digitale apposta, avrà la durata di tre anni e dovrà essere esplicitamente rinnovata. Non è ammesso il tacito rinnovo.

ART. 10

ONERI FISCALI

1. L'imposta di bollo dovuta fin dall'origine ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. 642/1972 (Allegato "A" parte prima della Tariffa), è a carico di ACCREDIA (assolvimento dell'imposta di bollo ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del D.M. 17 giugno 2014).

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente.

**MINISTERO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DGMCCNT
AVV. LOREDANA GULINO**

**MINISTERO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DGTCSI-ISCTI
DOTT.SSA EVA SPINA**

**ACCREDIA
L'ENTE ITALIANO
DI ACCREDITAMENTO
PROF. MASSIMO DE FELICE**